



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI**  
**QUINTA SEZIONE CIVILE**  
(già Prima sezione civile bis)

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

Dr.ssa Caterina Molfino	Presidente
Dr. Paolo Celentano	Consigliere
Dr. Giovanni Galasso	Consigliere relatore

ha deliberato di pronunciare la presente

**SENTENZA**

nel processo civile d'appello iscritto al n. **6114/2017** del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n. 1328/2017 pronunciata il 5-6/7/2017 dal Tribunale di Benevento, Seconda sezione civile e pendente

**TRA**

**COMUNE DI PADULI** (c.f. 80002050625), costituitosi in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, nonché di delibera di giunta comunale n. 83 del 24/10/2017, dall'Avv. Ilaria Iammarino (c.f. MMRLRI83D69A783X);

APPELLANTE

**E**

**CONSORZIO SMALTIMENTO RSU BN1** in liquidazione (c.f. 01034910628), costituitosi in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, dall'Avv. Raffaele Lamparelli (c.f. LMPRFL65M25A783P);

APPELLATO

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
QUINTA SEZIONE CIVILE  
(già Prima sezione civile bis)

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 27/6/2012, il Consorzio Smaltimento RSU BN1 chiedeva ingiungersi al Comune di Paduli - che partecipava al consorzio con una quota di 22,774 millesimi – il pagamento di complessivi Euro 40.286,35 quali importi dovuti per il ripiano del disavanzo degli anni 2007 (per il quale erano dovuti Euro 31.456,86) e 2009 (per il quale erano dovuti Euro 8.829,49) risultanti dai bilanci approvati in relazione a tali annualità.

Il Tribunale emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, avverso il quale proponeva opposizione il Comune, deducendo che:

- si trattava di un consorzio obbligatorio nato per effetto della legge regionale 10/1993 caratterizzato dalla preminenza del Comune di Benevento che possedeva la maggioranza delle quote e da un'assoluta inefficienza, con interventi solo sporadici ed un accumulo di debiti sproporzionato che avevano costretto i consorziati a ricorrere ad altri soggetti per la gestione dei rifiuti, così di fatto pagando due volte per lo stesso servizio;

- ricorreva la giurisdizione del giudice amministrativo;

- la controversia andava comunque devoluta ad un collegio arbitrale, come previsto dall'art. 62 dello statuto;

- il giudizio doveva essere sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di altre vicende processuali ed in particolare di quelle pendenti innanzi alla Corte dei Conti che aveva condannato gli amministratori del consorzio al pagamento di oltre 160.000 Euro;

- la documentazione depositata dal consorzio non era idonea a dimostrare il credito che, comunque, non era certo;

- in ogni caso le somme richieste andavano compensate con gli esborsi compiuti per assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti.

Si costituiva il consorzio che resisteva all'opposizione.

Con sentenza n. 1328/2017, il Tribunale rigettava l'opposizione e condannava il Comune al pagamento delle spese. Osservava infatti che sussisteva la giurisdizione del Giudice Ordinario in quanto la controversia aveva ad oggetto un rapporto obbligatorio derivante da pretese pecuniarie relative alle prestazioni consortili; doveva altresì escludersi arbitrale che ricorreva esclusivamente con riguardo alle controversie tra consorziati e non tra questi ed il consorzio. Quanto al merito, rilevava che il credito era pienamente dimostrato dai bilanci relativi agli anni 2007 e 2009 con le relative delibere





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
QUINTA SEZIONE CIVILE  
(già Prima sezione civile bis)

di approvazione, dallo statuto del consorzio recante l'indicazione dei millesimi e dal sollecito di pagamento del 16/4/2012; il Comune, peraltro, aveva solo genericamente contestato le risultanze di tali documenti ed il *quantum* della pretesa avanzata.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il Comune di Paduli, con atto di citazione notificato il 26/10/2017, deducendo che:

- sussisteva la giurisdizione del Giudice Amministrativo in considerazione di quanto previsto dall'art. 4 d.l. 90/2008;

- il Tribunale aveva escluso la competenza arbitrale in base ad un'interpretazione letterale dell'art. 62 dello statuto, senza tener conto di quanto previsto dall'art. 808 *quater* c.p.c. secondo il quale, nel dubbio, la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto;

- il credito non era provato in quanto i documenti prodotti dal consorzio erano "*mere fotocopie senza alcuna attestazione di autenticità, conformità e regolare tenuta*"; contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il Comune aveva fin dal primo momento contestato che le somme fossero dovute ed anche i bilanci erano stati contestati con missive inviate nel 2007;

- infine, sebbene il Comune non fosse tenuto a provare l'inadempimento del consorzio in ordine all'attività di gestione dei rifiuti urbani – che giustificava il mancato versamento delle somme richieste – aveva comunque formulato richieste di prova testimoniale e di interrogatorio formale sul punto, disattese dal Tribunale;

ha concluso, pertanto, per la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente accoglimento dell'opposizione, eventualmente previa ammissione della prova testimoniale. Ha riproposto altresì l'eccezione di compensazione del credito del consorzio con le somme sborsate per assicurare il servizio di raccolta dei rifiuti.

Si è costituito il Consorzio, deducendo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per difetto di specificità dei motivi e, nel merito, la sua infondatezza.

Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 26/9/2019, il processo è stato trattenuto in decisione e quindi rimesso sul ruolo a causa dell'impossibilità per il relatore di redigere la sentenza; all'udienza del 7/3/2023, le parti hanno nuovamente precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha introitato il processo in decisione, con concessione dei termini ordinari, ex art. 190 comma 1° c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Firmato Da: CATERINA MOLFINO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 2c082e8345df86e5 - Firmato Da: IODICE MARIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 14f53c64f0a7eef3  
Firmato Da: GALASSO GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3d7ba05b8412d1082e266b7217baebf0d





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
QUINTA SEZIONE CIVILE  
(già Prima sezione civile bis)



## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rilevato che l'appello è ammissibile, essendo chiare le critiche mosse dal Comune alla sentenza di primo grado, come si rileva dall'esposizione che precede; del resto il consorzio si è difeso nel merito, dimostrando così di aver compreso le doglianze sollevate dall'appellante.

2. L'impugnazione è tuttavia infondata.

Va innanzitutto affermata la giurisdizione ordinaria, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, giacché la presente controversia ha ad oggetto rapporti di natura patrimoniale tra il consorzio ed un consorziato (in tal senso, cfr. Cass. SS.UU. 16032/2010); irrilevante è poi il richiamo del Comune all'art. 4 d.l. 90/2008 conv. in l. 123/2008 (secondo il quale “... sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati”), dal momento che la S.C. ha affermato che tale norma va interpretata nel senso che la giurisdizione del G.A. ricorre solo quando gli atti ed i comportamenti della P.A. o dei soggetti a questa equiparati siano espressione di potere autoritativo, con la conseguenza che la stessa va esclusa in ordine ai rapporti di natura meramente patrimoniale (cfr. Cass. SS.UU. 14126/2010; Cass. SS.UU. 23597/2010; Cass. SS.UU. 23227/2016).

3. Neppure può ritenersi fondato il motivo di appello relativo alla competenza arbitrale. Come già osservato dal Tribunale, l'art. 62 dello statuto stabilisce che “tutte le controversie che dovessero sorgere tra gli enti consorziati saranno decise da un collegio arbitrale di tre membri (...)”; è quindi chiarissimo il contenuto della clausola che fa riferimento esclusivamente alle controversie tra consorziati e non anche a quelle tra questi ultimi ed il consorzio. Né appare rilevante la previsione dell'art. 808 *quater* c.p.c. richiamata dall'appellante, secondo la quale “nel dubbio la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”. La predetta norma riguarda infatti solo le ipotesi in cui il contenuto della clausola sia dubbio, mentre nel caso di specie lo stesso è chiarissimo e riguarda solo le controversie tra consorziati.





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
QUINTA SEZIONE CIVILE  
(già Prima sezione civile bis)

4.1 Anche i motivi di appello riguardanti il merito della controversia sono privi di fondamento. Ed infatti, appare sufficientemente provato il credito del consorzio che ha depositato lo statuto contenente le tabelle millesimali ed i bilanci relativi all'esercizio 2007 ed a quello 2009 con le relative delibere di approvazione (del 30/6/2008 e del 12/7/2010), nelle quali si dà atto dei disavanzi maturati e della necessità di provvedere alla relativa copertura con fondi dei comuni da suddividere in proporzione delle rispettive quote millesimali. Non essendovi dubbio circa l'appartenenza del Comune al consorzio, le somme sono dovute solo in forza di tale circostanza, restando invece irrilevante ogni altra questione circa l'inefficienza del consorzio. In altri termini, come già affermato da questa Corte in altre decisioni (cfr. sentenze nn. 3710/2020 e 1572/2022), è la partecipazione del Comune al consorzio che determina il sorgere delle obbligazioni in questione e non l'effettivo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. Le delibere degli organi dei consorzi tra enti locali (disciplinati oltre che dalla l.r. Campania n. 10/1993, dall'art. 25 l. 142/1990, poi sostituita dall'art. 31 d.lgs. 267/2000) sono infatti vincolanti per i consorziati se da questi non impugnate (come previsto anche dall'art. 2606 c.c.), con la conseguenza che, come osservato dallo stesso appellante, eventuali illegittimità intrinseche di tali delibere non possono poi essere fatte valere con l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo che su tali delibere si fonda. Non essendo mai state impugnate le delibere sopra richiamate - è del tutto irrilevante la missiva inviata dal Comune di Paduli, unitamente ad altri consorziati con la quale si chiedeva la modifica della delibera del 20/6/2008 - e poste a fondamento del credito, le stesse sono vincolanti per il Comune di Paduli che dunque è tenuto a pagare le somme ivi indicate per coprire i disavanzi maturati nei due esercizi, indipendentemente dall'effettivo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti da parte del consorzio.

In ordine poi ai documenti esibiti in copia, è appena il caso di osservare che, per escluderne il valore probatorio, il Comune avrebbe dovuto provvedere a disconoscerne la conformità agli originali, con le modalità di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., già con l'opposizione al decreto ingiuntivo, indicando peraltro anche le ragioni per le quali riteneva che differissero dagli originali (cfr., *ex multis*, Cass. 4395/2004; Cass. 6090/2000; Cass. 940/1996). Non avendovi provveduto con tale atto, ogni questione è ormai preclusa.





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
QUINTA SEZIONE CIVILE  
(già Prima sezione civile bis)

Infine, nessun dubbio può sorgere in ordine all'entità del credito; la quota millesimale del Comune di Paduli è infatti di 22,774 millesimi ed il disavanzo per il 2007 era di Euro 1.381.350 e per il 2009 di Euro 387.700,48, sicché le somme richieste risultano correttamente calcolate in proporzione alla quota millesimale (come risulta anche dal calcolo riportato nel sollecito di pagamento del 16/4/2012).

4.2 Va poi osservato che il Comune, nelle conclusioni dell'atto di opposizione, ha chiesto, in via subordinata, di compensare le somme richieste con quelle sborsate per garantire lo svolgimento delle attività di competenza del consorzio a causa dell'inefficienza di quest'ultimo; tale richiesta, seppur non adeguatamente argomentata, è stata riportata anche nelle conclusioni dell'atto di appello. Sul punto va osservato che non essendo legato il debito verso il consorzio all'effettivo svolgimento del servizio, neppure possono opporsi in compensazione le somme versate ad altri soggetti per garantire l'attività di gestione dei rifiuti.

Inoltre, può osservarsi che l'eccezione non potrebbe comunque essere accolta, non avendo l'appellante mai dedotto specificamente, né dimostrato, l'entità delle somme sborsate per garantire l'attività di gestione dei rifiuti solidi urbani; il contratto del 6/8/2009 e le determine nn. 45 e 285/2009 non dimostrano infatti che le spese sono state effettivamente compiute. Infine, per mero scrupolo può aggiungersi che, essendo controversa l'esistenza del credito opposto in compensazione, l'eccezione comunque non avrebbe potuto essere accolta (Cass. SS.UU. 23225/2016).

5. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore del consorzio, delle spese del presente grado di giudizio, da liquidarsi in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra Euro 26.000 ed Euro 52.000 per le sole fasi di studio (per la quale possono liquidarsi Euro 1.100), introduttiva (per la quale si riconoscono Euro 900) e decisoria (per la quale si liquidano Euro 1.800); nulla può essere riconosciuto per quella istruttoria, non essendo stata svolta alcuna attività di tal genere.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 *quater* d.P.R. 115/2002, in considerazione dell'improcedibilità dell'impugnazione.





CORTE D'APPELLO DI NAPOLI  
QUINTA SEZIONE CIVILE  
(già Prima sezione civile bis)



**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1328/2017 pronunciata il 5-6/7/2017 dal Tribunale di Benevento, Seconda sezione civile:

1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna il Comune di Paduli al pagamento, in favore del Consorzio smaltimento RSU BN1 in liquidazione, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro 3.800 per compenso professionale ed Euro 570 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al difensore, Avv. Raffaele Lamparelli, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.

Così deciso in Napoli, il 18 luglio 2023.

Il Cons. estensore

Dr. Giovanni Galasso

La Presidente

Dr.ssa Caterina Molfino

